

COMUNE DI RAGOGNA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI E STUDENTI SU SCUOLABUS COMUNALI

PREMESSE

In attuazione dei compiti che la L.R. n.10/1988 *“Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali”* con peculiare riguardo all’art. 28 *Assistenza scolastica e diritto allo studio*, attribuisce ai Comuni, Comune di Ragogna, nell’ambito del proprio territorio assume e realizza il servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado al fine di favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico.

L’Amministrazione Comunale attraverso il servizio di trasporto scolastico intende agevolare le esigenze delle famiglie, contribuire a diminuire il traffico veicolare negli orari di punta soprattutto presso le scuole ed in altri punti critici e creare fin dall’infanzia momenti ed opportunità di socializzazione ed aggregazione.

L’Amministrazione Comunale intende pure agevolare il plesso scolastico locale autorizzando una serie di servizi aggiuntivi come il turismo scolastico, le visite guidate e le attività educative, formative e culturali che si svolgono al di fuori dei plessi stessi, promosse dalle citate scuole dell’Infanzia e dell’obbligo e previste nei rispettivi P.O.F. annuali.

Nell’espletamento dell’importante ed articolato servizio del trasporto scolastico, l’Amministrazione Comunale si attiene scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente nel settore considerando in particolare: a) che nel servizio medesimo vige l’obbligo specifico da parte degli operatori-autisti di assicurare modalità di svolgimento ed ogni doverosa cautela che in concreto si rendono necessarie per garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni trasportati ed a loro affidati; b) che dalla vigente normativa civilistica (art. 2043 Cc) e dalla giurisprudenza formatasi in materia, si evince che la conduzione dello studente minorenni dalla fermata dello scuolabus alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, senza tuttavia che da ciò possa desumersi l’esenzione da responsabilità dell’autista del veicolo tutte le volte che quest’ultimo – non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti – non abbia cura di adottare le ordinarie cautele suggerite dalla normale prudenza (Cassazione, sentenze 13125/1997 e 2380/2002).

Art. 1 - Soggetti beneficiari del servizio di trasporto scolastico giornaliero

I soggetti beneficiari del servizio di trasporto scolastico giornaliero e dei servizi di turismo scolastico ed uscite didattiche sono:

- a) gli alunni/studenti residenti nel Comune di Ragogna che frequentano le locali scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado;
- b) gli alunni/studenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado residenti in altro Comune che frequentano le scuole di Ragogna previa motivata richiesta da parte del Comune di provenienza ove previsto o specifica Convenzione fra il Comune interessato e quello di Ragogna. Gli alunni/studenti non residenti a Ragogna utilizzeranno comunque, di norma, una fermata situata nell’ambito del territorio del Comune di Ragogna e nel caso ciò non sia possibile anche fuori dallo stesso previo accordo o specifica Convenzione con il Comune interessato ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Art. 2 - Modalità di fruizione del servizio

- a) Il servizio di trasporto scolastico giornaliero è organizzato su diversi percorsi che garantiscono il collegamento del centro urbano, delle periferie, delle frazioni ed eventualmente di località di comuni contermini con le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ubicate nel Comune di Ragogna. L'Amministrazione Comunale potrà limitare l'utilizzo dello scuolabus da parte degli alunni /studenti ai soli percorsi più lunghi, escludendo quindi i tragitti tra l'abitazione e le scuole di frequenza che non siano eccessivi (comunque inferiori a metri 500) e sussistano adeguate garanzie in fatto di sicurezza per la percorrenza a piedi;
- b) il servizio di trasporto scolastico può essere fruito da tutti gli alunni/studenti, fatti salvi i limiti eventualmente posti dall'Amministrazione comunale di cui al comma a); le famiglie degli utenti dovranno far pervenire all'Ufficio comunale competente apposita istanza scritta prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, al massimo entro al prima settimana di lezione;
- c) nell'eventualità che pervengano all'Ufficio comunale competente ulteriori istanze ad anno scolastico iniziato, gli utenti potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico nelle fermate prestabilite solamente qualora vi siano posti disponibili in relazione al numero massimo di passeggeri trasportabili da ogni scuolabus;

Art. 3 - Fermate

- A) Il Servizio Tecnico comunale competente stabilisce all'inizio di ogni anno scolastico le fermate-scuolabus all'interno del territorio comunale e sono riportate su apposita planimetria, (quelle esterne in concorso con l'Amministrazione comunale interessata) tali da garantire un adeguato e capillare servizio sulla base delle richieste pervenute;
- b) le fermate degli scuolabus saranno adeguatamente segnalate sul territorio in riferimento a quanto disposto dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
- c) per l'istituzione di tali fermate sarà data priorità alle zone per le quali la richiesta da parte dell'utenza è maggiore e che siano adeguatamente agibili dagli scuolabus comunali;
- d) si potranno istituire fermate anche a favore di un singolo utente nel caso in cui l'abitazione del richiedente si trovi in una zona particolarmente disagiata e/o lontana dal centro abitato e sia sul percorso prestabilito dagli scuolabus comunali comunque nel rispetto dei requisiti previsti dai commi di cui sopra;
- e) La percorrenza prestabilita potrà subire modifiche dovute a causa di forza maggiore.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

- a) entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico la famiglia dell'utente dovrà obbligatoriamente presentare formale istanza di autorizzazione all'Amministrazione Comunale tramite la compilazione di un apposito modulo che l'Ufficio comunale competente disporrà per tempo;
- b) il genitore richiedente ha facoltà di indicare la fermata preferenziale sia per l'andata che per il rientro degli alunni /studenti;
- c) tale fermata sarà preferibilmente unica; potranno essere concesse fermate diverse, una all'andata ed una al rientro purchè tale richiesta sia adeguatamente motivata e le fermate indicate rimangano fisse ed invariate per l'intero anno scolastico;
- d) nella domanda il genitore potrà indicare la persona adulta (o più persone fino ad un massimo di n.6) da lui delegate per il ritiro del minore alla fermata dello scuolabus;
- e) non sarà ammesso l'utilizzo di fermate diverse da quelle concesse ed autorizzate all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 5 - Norme per l'utilizzo del servizio

- a) il genitore richiedente accompagna il minore alla fermata preferenziale indicata nella domanda in anticipo rispetto all'orario previsto di passaggio dello scuolabus;
- b) il genitore richiedente assicura la propria presenza o quello di un adulto formalmente delegato alla fermata prevista per il rientro per la presa in consegna del minore, **fatto salvo quanto previsto nel successivo punto h;**
- c) l'autista in servizio e l'eventuale accompagnatore non consegnano i minori a persone non formalmente autorizzate dal genitore, **fatto salvo quanto previsto nel successivo punto h;**
- d) la presenza di un genitore o di un adulto formalmente delegato al rientro degli alunni è obbligatoria, **fatto salvo quanto previsto nel successivo punto h;**
- e) qualora il genitore o la persona da esso formalmente incaricata non si presenti in orario alla fermata per la presa in consegna del minore, l'autista/accompagnatore, al termine del percorso può accompagnare il minore direttamente all'abitazione dello stesso oppure può contattare telefonicamente il genitore per concordare con lo stesso o con l'adulto formalmente delegato il luogo dove prenderà in consegna il minore (di norma il parcheggio degli scuolabus in via Roma a Ragogna – San Giacomo); qualora il ritiro del minore si protragga oltre i 15 minuti si provvederà ad informare il Comando di Polizia Urbana (attualmente con sede S. Daniele del Friuli) entro l'orario di servizio e dopo il Comando della Stazione Carabinieri di S. Daniele del Friuli ;
- f) di tutto ciò l'autista/accompagnatore fornisce puntuale ed immediata comunicazione all' Ufficio comunale competente ed all'Ufficio Tecnico;
- g) l'assenza del genitore o dell'adulto formalmente delegato può essere giustificata eccezionalmente e solamente per due volte durante l'intero anno scolastico; in caso di ulteriore assenza da parte del genitore o della persona da lui delegata l'Ufficio comunale preposto potrà valutare di imporre il divieto temporaneo di utilizzo del servizio di trasporto scolastico o la revoca definitiva della autorizzazione ad usufruire del servizio stesso;
- h) **per i soli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni al Comune, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.**
- i) nella eventuale richiesta si dovrà espressamente esonerare l'Amministrazione Comunale o chi per essa da ogni e qualsiasi responsabilità connessa al percorso del proprio figlio dalla fermata dello scuolabus alla propria abitazione o dell'adulto formalmente delegato.

Art. 6 – Norme di comportamento

- a) i minori che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale devono mantenere sul mezzo un comportamento disciplinato sia verso i coetanei come nei confronti dell'autista e dell'eventuale accompagnatore; in particolare devono rimanere sempre seduti mentre il mezzo è in movimento, devono evitare qualsiasi comportamento che possa risultare pericoloso per sé e per gli altri, devono assolutamente evitare ogni atteggiamento non compatibile con una guida sicura da parte dell'autista;
- b) al verificarsi di gravi episodi di pericolosità causati dal comportamento violento o estremamente indisciplinato di uno o più utenti, l'autista/accompagnatore deve segnalare il fatto al responsabile dell'ufficio comunale competente ed all'ufficio tecnico del Comune affinché provveda a comunicarlo con lettera raccomandata ai genitori dello stesso o degli stessi minori interessati;
- c) a seguito di ripetute segnalazioni di violazione delle presenti disposizioni da parte degli alunni/studenti il responsabile dell'Ufficio comunale competente potrà in ogni momento vietare temporaneamente e/o revocare definitivamente l'autorizzazione all'utilizzo del servizio di trasporto scolastico comunale tramite scuolabus nei confronti dei minori responsabili di tali comportamenti;
- d) al verificarsi di atti di vandalismo sullo scuolabus l'autista/accompagnatore deve immediatamente comunicare al responsabile dell'Ufficio comunale competente ed all'Ufficio tecnico del Comune i nominativi dei responsabili e quantificare, anche attraverso informazioni esterne, i danni causati;

e) qualunque danno arrecato al mezzo darà ragione alla richiesta di risarcimento nei confronti dei genitori dei minori che si sono resi responsabili dei danni medesimi, previa regolare contestazione di responsabilità.

Art. 7 – Utilizzo degli scuolabus comunali per attività scolastiche, extrascolastiche, per iniziative di turismo scolastico e per visite d’istruzione programmate dalle scuole.

a) Le Scuole dell’Infanzia, dell’Istruzione Primaria, della Scuola Media statale di Ragogna possono utilizzare gli scuolabus comunali per il trasporto degli alunni iscritti e frequentanti i rispettivi plessi per attività scolastiche, extra-scolastiche, culturali, per iniziative di turismo scolastico, per visite d’istruzione programmate dalle scuole durante l’intero anno scolastico;

b) per ogni utilizzo dello scuolabus comunale, il Dirigente scolastico deve far pervenire all’ Ufficio comunale competente e/o Tecnico del Comune, una richiesta scritta (anche tramite fax) almeno otto giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l’utilizzo; ogni eventuale deroga sarà di volta in volta decisa, previa valutazione delle circostanze, unicamente dal responsabile del servizio medesimo;

c) per attività para-scolastiche e culturali che prevedono l’utilizzo dello scuolabus comunale in maniera ricorrente (corsi di nuoto, rappresentazioni teatrali periodiche etc.), l’apposita domanda da parte del Dirigente scolastico deve pervenire con almeno un mese di anticipo sulla data di inizio delle attività stesse;

d) il responsabile dell’Ufficio comunale competente e/o Tecnico comunale può concedere l’utilizzo degli scuolabus comunali per tali attività subordinatamente al primario e quotidiano servizio di trasporto scolastico degli alunni/studenti e compatibilmente con la disponibilità degli autisti; non sono di regola ammesse concessioni che comportino modifiche al normale orario di servizio degli autisti medesimi salvo eventuali e motivate deroghe concesse di volta in volta dal responsabile dell’Ufficio previo accertamento degli impegni di lavoro e della disponibilità del personale comunale addetto; non è ammessa l’uscita degli scuolabus fuori dai confini regionali;

e) l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di uscite all’anno e l’eventuale rimborso (intero o parziale) delle spese sostenute.

Art. 8- Utilizzo degli scuolabus per iniziative concordate tra l’Amministrazione Comunale e le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

a) possono accedere al servizio di trasporto degli scuolabus comunali con le medesime forme e modalità sopracitate gli alunni/studenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per iniziative parascolastiche ed extrascolastiche promosse di comune accordo tra Scuola e Amministrazione Comunale (es. centri-vacanza estivi, corsi ed attività di animazione, visite in località contermini ecc.)

Art. 9- Disposizioni finali

a) l’utilizzo del trasporto scolastico giornaliero a mezzo di scuolabus è soggetto a tariffa determinata anticipatamente, di anno in anno, dall’Amministrazione Comunale che ne stabilisce deroghe e/o eventuali riduzioni, esenzioni, limitazioni ecc.;

b) l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di verificare la regolarità del pagamento della retta eventualmente prevista per gli utenti del servizio di trasporto scolastico;

c) qualora gli utenti non siano in regola con il pagamento della retta, fatti i salvi i casi di esenzione, riduzione, l’Amministrazione procederà nei confronti dei genitori o degli esercenti la patria potestà con il recupero delle somme dovute nel primo caso, con l’esclusione dall’utilizzo del servizio anche per tutto l’anno scolastico nel secondo caso;

b) il presente Regolamento annulla tutte le precedenti deliberazioni, concessioni e consuetudini venutesi a creare nel corso degli anni;

c) il presente “Regolamento per il trasporto di alunni e studenti su scuolabus comunali “ entrerà in vigore non appena approvato nei termini di legge dal Consiglio Comunale.